

## REGOLAMENTO (CE) N. 840/96 DELLA COMMISSIONE

del 7 maggio 1996

recante talune disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1172/95 del Consiglio, in relazione alle statistiche del commercio estero

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1172/95 del Consiglio, del 22 maggio 1995, relativo alle statistiche degli scambi di beni della Comunità e dei suoi Stati membri con i paesi terzi<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 21,

considerando che, ai fini dell'elaborazione della statistica del commercio estero, è opportuno definire le modalità di applicazione necessarie alla raccolta dei dati nonché all'elaborazione, alla trasmissione ed alla diffusione dei risultati, in modo da ottenere statistiche armonizzate;

considerando che assume rilevanza precisare chiaramente l'oggetto della statistica del commercio estero onde evitare i doppi conteggi oppure escludere talune operazioni nonché definirne la periodicità;

considerando che è opportuno completare la definizione dei dati da dichiarare come pure per le modalità secondo le quali essi sono menzionati nel supporto dell'informazione statistica;

considerando che è importante definire i movimenti particolari di merci per i quali sono necessarie disposizioni particolari; che devono essere attuate misure di armonizzazione comunitarie;

considerando che è necessario fissare il termine di trasmissione dei risultati alla Commissione nonché le modalità delle correzioni in modo tale da permettere una diffusione periodica e uniforme;

considerando che, dati i legami esistenti tra la statistica del commercio estero e le procedure doganali, è opportuno tener conto delle disposizioni adottate tramite il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario<sup>(2)</sup>, modificato dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, e con il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 482/96<sup>(4)</sup>;considerando che occorre procedere alla sostituzione della normativa in materia a fini di trasparenza; che vanno quindi abrogati il regolamento (CEE) n. 546/77 della Commissione<sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3678/87<sup>(6)</sup>, il regolamento (CEE) n. 518/79 della Commissione<sup>(7)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 3521/87<sup>(8)</sup>, il regolamento (CEE) n. 3345/80 della Commissione<sup>(9)</sup>, il regolamento (CEE) n. 3678/87 e il regolamento (CEE) n. 455/88 della Commissione<sup>(10)</sup>;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato delle statistiche degli scambi di beni con i paesi terzi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## CAPO 1

## DISPOSIZIONE GENERALE

## Articolo 1

Ai fini del presente regolamento si considerano come «importazioni» i movimenti di merci di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CE) n. 1172/95 (in prosieguo: «il regolamento di base») e come «esportazioni» i movimenti di merci di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del medesimo.

## CAPO 2

## OGGETTO E PERIODO DI RIFERIMENTO

## Articolo 2

In applicazione dell'articolo 6, paragrafo 2 del regolamento di base, non sono oggetto delle statistiche del commercio estero le merci:

<sup>(1)</sup> GU n. L 70 del 17. 3. 1977, pag. 13.<sup>(2)</sup> GU n. L 346 del 10. 12. 1987, pag. 12.<sup>(3)</sup> GU n. L 69 del 20. 3. 1979, pag. 10.<sup>(4)</sup> GU n. L 335 del 25. 11. 1987, pag. 8.<sup>(5)</sup> GU n. L 351 del 24. 12. 1980, pag. 12.<sup>(6)</sup> GU n. L 46 del 19. 2. 1988, pag. 19.<sup>(1)</sup> GU n. L 118 del 25. 5. 1995, pag. 10.<sup>(2)</sup> GU n. L 302 del 19. 10. 1992, pag. 1.<sup>(3)</sup> GU n. L 253 dell'11. 10. 1993, pag. 1.<sup>(4)</sup> GU n. L 70 del 20. 3. 1996, pag. 4.